

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla c.a. della Ministra
On. Paola DE MICHELI

Roma, 14 aprile 2020
Prot. 20200413-2200

a mezzo PEC

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Gentile Ministra,

allo stato attuale, come più volte segnalato da parte di diversi attori della filiera, la normativa in vigore relativa ai tempi di pagamento per i servizi di autotrasporto, si presenta depotenziata, insufficiente e disattende completamente l'obiettivo per cui era stata pensata, ossia fornire al soggetto debole nel rapporto committente/operatore del trasporto uno strumento di tutela dei crediti da servizi di trasporto. Il riferimento, ovviamente, è all'articolo 83 bis della Legge 133/2008, nella sua ultima formulazione, e nello specifico al termine dei 60 gg del comma 12 come fissato con la Legge 127/2010, ed al percorso sanzionatorio previsto.

L'inconsistenza dell'attuale formulazione è fondamentalmente legata all'assenza di un automatismo nell'attivazione del controllo che **lascia esclusivamente al soggetto debole l'onere di segnalare agli organi competenti il mancato pagamento**, solo che il timore della perdita del cliente non dà corso all'invio della segnalazione. A ciò **si aggiunge l'assenza totale di controlli** specifici in materia.

Purtroppo, qualsiasi azione o provvedimento che replichi lo stesso modello, anche prevedendo l'intervento di Authority, non contribuirà alla risoluzione del problema.

In tal senso, portiamo alla Sua attenzione alcuni interventi che potrebbero essere adottati, anche in combinazione tra loro, quali soluzioni utili a conferire un reale sostegno all'applicabilità della norma:

- 1) **individuare nella Guardia di Finanza l'Ente deputato alla verifica** del rispetto della normativa, che potrà dar corso alle relative attività di controllo, non solo durante le normali operazioni da rendere obbligatorie, bensì anche a seguito di segnalazioni trasmesse da altri Enti connessi al settore specifico, come l'Albo degli Autotrasportatori conto terzi;

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



- 2) **attivare la deroga prevista nell'articolo 66 della Direttiva Europea 2006/112/Ce del 28 novembre 2006**, da tempo recepita in Italia, per la categoria specifica dell'Autotrasporto, che prevede l'esigibilità dell'Importa sul Valore Aggiunto al momento dell'incasso del prezzo per il servizio. L'impresa di autotrasporto, **per poter attivare la deroga, potrà poi essere obbligata a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dettagli della fattura non pagata** e per la quale non procede al versamento dei tributi e imposte. In tal modo si genera un automatismo, anche grazie alla fatturazione elettronica, che permetterà alla Guardia Di Finanza per poter attivare i relativi controlli;
- 3) **Introdurre, in capo ai committenti, una speciale limitazione alla deducibilità** del costo per i servizi di autotrasporto o rinviandola nell'esercizio in cui avviene il pagamento di emergenza o redendo indeducibile una parte del costo laddove i committenti **non procedano al pagamento entro i 60gg.**
- 4) **prevedere che in sede di versamento del contributo annuale per l'Albo degli Autotrasportatori, l'impresa di trasporto comunichi all'Albo medesimo, con apposita dichiarazione, la percentuale delle fatture non pagate regolarmente secondo i tempi dell'attuale normativa.** Una dichiarazione che rientrerebbe, in linea di principio, nel novero delle garanzie di regolarità delle imprese di autotrasporto già rilevate, e che permetterebbe all'Albo stesso di trasmettere una segnalazione alla Guardia di Finanza utile all'attivazione dell'iter di controllo. Sarà poi la Guardia di Finanza a richiedere la documentazione in dettaglio per l'approfondimento.
- 5) **Incentivare, in questo momento di emergenza, i committenti al pagamento entro i 60gg delle fatture per servizi di autotrasporto professionale attraverso il riconoscimento di un credito di imposta** (come ad esempio previsto nel DCPM Cura Italia in questa fase di emergenza COVID-19 per gli affitti delle botteghe e negozi) utilizzabile in compensazione con il modello F24 (o con altri tributi indiretti) ed eventualmente cedibili a terzi (come esiste già per il credito d'imposta per le ristrutturazioni).

Rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi eventuale chiarimento utile all'approfondimento della portata e degli obiettivi degli interventi individuati, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Il Presidente FIAP
Massimo Bagnoli**

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it